

REGOLAMENTO (CE) N. 1993/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al Portogallo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽³⁾, in particolare il paragrafo 1 dell'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/376/CE della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dal manifestarsi di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e miranti ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica ⁽⁴⁾, vieta la spedizione di bovini vivi e di alcuni prodotti derivati provenienti dal Portogallo. Tale decisione ha sostituito e abrogato la decisione 98/635/CE ⁽⁵⁾, adottata a causa dell'elevato tasso d'incidenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e dell'assenza di un'adeguata gestione dell'emergenza epidemiologica in Portogallo in tale periodo.

(2) Il comitato scientifico direttivo ha riconosciuto tre aspetti principali relativi alla valutazione del rischio di BSE. In

primo luogo, il rischio di esposizione umana conseguente al consumo diretto di materiali potenzialmente infetti; in secondo luogo, il rischio per l'uomo derivante dall'ingestione di materiali trasformati potenzialmente infetti o dall'esposizione ai medesimi e, in terzo luogo, il rischio di propagare l'infezione riciclando il materiale infetto negli alimenti per animali. L'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) ha inoltre proposto che la valutazione del rischio per la salute umana e animale nei singoli paesi si fondi su una combinazione dei dati sulla propagazione della BSE e di quelli relativi all'applicazione di provvedimenti di controllo del rischio.

(3) In occasione della riunione generale del maggio 2003, l'OIE ha modificato il capitolo sulla BSE del codice zoosanitario relativamente ai criteri per definire la soglia tra paesi a rischio moderato e paesi ad alto rischio. Per i paesi che effettuano una sorveglianza attiva tale soglia si colloca attualmente a un tasso d'incidenza della BSE di 200 casi per milione di animali della popolazione bovina di età superiore a 24 mesi, calcolato sui 12 mesi precedenti.

(4) Tra il 1° settembre 2003 e il 31 agosto 2004 in Portogallo sono stati notificati 103 casi di BSE, cifra che corrisponde a un tasso d'incidenza della BSE di 131,7 in rapporto ai 12 mesi precedenti. I risultati dei controlli attivi e della sorveglianza passiva mostrano inoltre che il tasso d'incidenza della BSE è in diminuzione in tale Stato membro.

(5) Il tasso d'incidenza della BSE è pertanto inferiore alla soglia superiore fissata dal codice zoosanitario dell'OIE per i paesi a rischio moderato. L'evoluzione favorevole del tasso d'incidenza della BSE indica l'efficacia dei provvedimenti presi dal Portogallo.

(6) Il 4 dicembre 1998 è stato introdotto in Portogallo il divieto di somministrare proteine derivate da mammiferi agli animali d'allevamento e di alimentare i ruminanti con grassi derivati da mammiferi. Parallelamente sono stati vietati la conservazione, il magazzinaggio e la commercializzazione di proteine e determinati grassi derivati da mammiferi e sono state ritirate dal mercato le partite esistenti.

(7) A seguito di un'ispezione effettuata nel giugno 1999 in Portogallo, l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha accertato il completo ritiro delle partite esistenti nonché la corretta attuazione dei controlli relativi all'efficacia del divieto di somministrazione dei mangimi. Il divieto è entrato in vigore il 1° luglio 1999.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1492/2004 della Commissione (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/653/CE (GU L 298 del 23.9.2004, pag. 25).

⁽⁵⁾ GU L 311 del 20.11.1998, pag. 23.